



**Decreto n. 113882 (825)  
Anno 2018**

*Modificato con D.R. 60/2025 Prot. 12154 del  
21.01.2025*

*Modificato con D.R. 118/2025 prot. 25169 del  
05.02.2025*

**IL RETTORE**

- **VISTO** il Decreto repertorio 63016 (451-2018) del 16 aprile 2018 che emana il Regolamento sullo **Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati**;
- **CONSIDERATO CHE** il nuovo regolamento prevede l'introduzione di meccanismi complessi quali l'istituzione di un Albo On line di Ateneo, alimentato da personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici a svolgere l'attività commissionata da soggetti esterni al di fuori del normale orario di lavoro in caso sia un previsto un compenso;
- **RITENUTO OPPOTUNO** prevedere un periodo di tempo per la preventiva diffusione e conoscibilità dei nuovi meccanismi prima dell'effettiva entrata in vigore;

**DECRETA**

Il Regolamento su **Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati** (repertorio 63016/2018) entra in vigore e inizierà a produrre i propri, effetti dal **1° settembre 2018**.

Firenze, 10 luglio 2018

IL RETTORE  
*f.to* Prof. Luigi Dei



Decreto n. 63016 (451)  
Anno 2018

### IL RETTORE

- **VISTO** Decreto rettorale, 5 giugno 2013, n. 605 – prot. n. 41287 “Regolamento per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi”;
- **PRESO ATTO** del rilievo del MEF sul regolamento in questione;
- **VISTA** la proposta del gruppo di lavoro;
- **TENUTO CONTO** del parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 12 febbraio 2018;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 5 marzo 2018;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 14 marzo 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018;
- **RITENUTO** opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del Regolamento sullo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati;
- **VISTO** il vigente Statuto;

### EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento su **Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati**

#### Art. 1.

##### Attività assoggettabili al presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per lo svolgimento delle attività commissionate da soggetti pubblici e privati di cui all’art. 8, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.

In particolare:

- A. contratti per ricerche;
- B. contratti per commesse di didattica;
- C. contratti per prestazioni a tariffa;
- D. *(abrogato con D.R. 60/2025 - Prot. 12154 del 21.01.2025)*

2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell’Università compatibilmente con le altre attività istituzionali dell’Ateneo.

3. Per “unità amministrativa” ai sensi del presente Regolamento si intendono i Dipartimenti, nonché i Centri di cui agli artt. da 34 a 39 e 57 dello Statuto dell’Università se dotati di autonomia gestionale o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell’ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale col Dipartimento referente, secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo dei Centri di Ricerca.



## **Art. 2**

### **Impiego di personale nonché addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione**

1. La partecipazione del personale docente e ricercatore all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è libera. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all'attività scientifica e didattica nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica. L'Unità Amministrativa è tenuta a verificare tali compatibilità, sia in fase di approvazione della proposta, sia al termine della prestazione, utilizzando gli strumenti di analisi e verifica disponibili.

2. La partecipazione del personale tecnico amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici all'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è libera. La partecipazione deve comunque essere compatibile con gli obblighi di servizio relativi alle altre attività istituzionali.

3. Spetta al Consiglio di Dipartimento approvare la partecipazione del personale, quantificando per il personale tecnico amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici l'impegno orario, il cui costo è determinato tenuto conto di una tariffa oraria all'interno della fascia stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed il cui nominativo è inserito in apposito albo on-line di Ateneo. È a tal fine istituito un albo on-line di Ateneo, di Competenze e Disponibilità, alimentato da personale tecnico amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici interessati a svolgere tale attività al di fuori del normale orario di lavoro in caso sia previsto un compenso.

4. Le attività svolte fuori dal normale orario di lavoro da parte del personale tecnico amministrativo e dai Collaboratori ed Esperti Linguistici saranno individuate con modalità da definire con apposita circolare del Direttore Generale.

5. Gli addetti pro-tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da soggetti pubblici e privati senza percepire alcun compenso aggiuntivo.

6. Le attività commissionate da terzi svolte dai Dipartimenti sono verificate annualmente dal Nucleo di Valutazione sotto il profilo degli effetti prodotti, della tipologia del personale coinvolto e dei corrispettivi conseguiti.

## **Art. 3**

### **Tipologie di contratto**

1. Le attività commissionate da soggetti esterni pubblici e privati possono essere svolte solo dopo la stipula di apposito contratto tra l'Università ed il committente.

2. Il verbale del Consiglio dell'Unità Amministrativa che approva il contratto deve riportare preliminarmente la tipologia della commessa in oggetto:

A) *Commesse per ricerche e servizi tecnologici non ricorrenti. In particolare:*

A1: ricerca industriale (nota: vedi in appendice definizione da Comunicazione CE 2006/C 323/01);



A2: sviluppo sperimentale, compresa la realizzazione di prototipi (nota: vedi in appendice definizione da Comunicazione CE 2006/C 232/01);

A3: studi e indagini non compresi in ricerche industriali e in sviluppi sperimentali;

A4: servizi tecnologici e organizzativi non a tariffa (consulenze, monitoraggio, progetti esecutivi/ commerciali, ecc.) (modificato D.R. (118)2025 prot. 25169 del 05.02.2025);

B) *Servizi di didattica e formazione;*

C) *Servizi a tariffa* col riferimento a una delle prestazioni tipizzate e ricorrenti (quali p.e. analisi, controlli, tarature) e ai prezzi unitari, compresi in un “tariffario” deliberato dall’Unità Amministrativa e pubblicizzato sul sito di Ateneo, nella sezione della ricerca e TT;

D) *(abrogato con D.R. 60/2025 - Prot. 12154 del 21.01.2025)*

3. Il contratto, da presentare per l’approvazione all’Unità amministrativa, deve indicare, oltre alla tipologia:

- l’oggetto specifico della commessa;
- i committenti ed eventuali terze parti destinatarie della commessa;
- il responsabile (o, in caso di particolare complessità, i responsabili);
- il corrispettivo da erogare da parte del committente;
- le modalità di pagamento;
- la sede, i tempi e le modalità di svolgimento;
- la titolarità e pubblicità di eventuali risultati.

4. Il responsabile dell’attività deve essere un docente o un ricercatore afferente all’Unità Amministrativa e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante (se richiesto per l’attività da espletare), tenuto conto, in quest’ultima ipotesi, dell’inquadramento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità.

5. Il contratto prevede di norma il versamento di un acconto da parte del Committente. In caso diverso, il Responsabile è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione del contratto all’Unità Amministrativa, i mezzi previsti per sostenere eventuali anticipazioni di spesa.

6. Il contratto non può prevedere penali a carico dell’Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il contratto deve espressamente rinviare, per quanto in esso non specificato, alle disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza.

8. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza, tramite un accordo scritto, controfirmato da entrambe le parti, che specifichi le eventuali attività aggiuntive da svolgere e il corrispettivo da erogare da parte del Committente.

9. Il contratto è redatto di norma secondo schemi tipo e liberatorie, predisposti per ogni tipologia dall’Amministrazione Centrale secondo i requisiti generali definiti nel presente art. 3 e nel successivo art. 6.

Nel caso di differenze solo formali il Responsabile della ricerca attesta che il contratto rispetta comunque il Regolamento di Ateneo allegando una dichiarazione in merito. Tale autodichiarazione, sottoscritta da Responsabile della Ricerca e vistata dal Direttore di Dipartimento, viene portata in approvazione all’organo competente all’interno del Dipartimento.

In caso di differenze sostanziali sul contratto, su richiesta del Direttore della struttura, si



esprimeranno per un parere le commissioni competenti per materia. Nel caso il Dipartimento non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso dalle Commissioni si esprimerà il Consiglio di Amministrazione.

10. Al contrario deve essere accluso un *Allegato di specifica tecnica* con la descrizione dettagliata degli aspetti esecutivi, ovvero:

- per le commesse di tipo A) gli aspetti tecnici e scientifici dell'attività, nonché le fasi di attuazione della medesima e un'eventuale dichiarazione sulla conoscenza pregressa (si veda art. 6, allegato 1);
- per le commesse di tipo B), il dettaglio degli argomenti svolti per ogni corso e il nominativo del personale docente che si ipotizza essere preposto al suo svolgimento;
- per le commesse di tipo C) il tipo di prestazione, il prezzo unitario, eventuali adattamenti rispetto alle prestazioni standard, l'erogazione di eventuali certificazioni di qualità;
- per le commesse di tipo D) (*abrogato con D.R. 60/2025 - Prot. 12154 del 21.01.2025*)

11. Insieme al Contratto, il responsabile della ricerca deve presentare all'unità amministrativa la *Tabella ripartizione del corrispettivo versato dal committente (a solo uso interno)* indicante:

- nominativi del personale dipendente dell'Università che partecipa alla ricerca, con l'indicazione, da parte del responsabile della ricerca, della stima dell'eventuale compenso lordo per ognuno o della eventuale percentuale dovuta ad ognuno nel caso di tariffa, nei limiti della percentuale del corrispettivo versato dal committente che, in base a delibere del Consiglio dell'unità amministrativa, può essere ripartita fra il personale dipendente che partecipa alla ricerca;
- Per il personale tecnico amministrativo il compenso orario lordo è stabilito all'interno della fascia approvata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della complessità dell'incarico.
- costi stimati, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per acquisto e/o noleggio di beni o per servizi necessari allo svolgimento della ricerca e altri costi connessi con l'attività di ricerca, secondo quanto disposto dal responsabile della ricerca, compresa la quota parte di eventuali contributi già sostenuti dal personale coinvolto nel contratto per l'utilizzazione di spazi dell'unità amministrativa a fini di ricerche;
- corrispettivi stimati da destinare all'unità amministrativa per l'uso di spazi, strumenti e attrezzature tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento dell'attività (determinati sulla base dei costi indicati dall'unità amministrativa);
- quota da destinare al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo nonché al fondo di ateneo per la premialità (determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione);
- quota da destinare al Fondo Comune di Ateneo (determinata in percentuale dal Consiglio di Amministrazione).

12. Per le prestazioni commissionate da soggetti esterni svolte congiuntamente ad altri partner, che rispettino le condizioni illustrate all'art.5 successivo, il prelievo a favore dei predetti Fondi di Ateneo si applica solo sulla quota del fatturato complessivo che rimane alla Struttura amministrativa, al netto di quanto spetta ai vari partner.

Nell'ambito di progetti di ricerca in cui l'Ateneo è individuato come sub-contraente i prelievi a favore del Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo ed alla copertura delle spese generali di Ateneo, e del Fondo Comune di Ateneo possono essere assoggettati a quote inferiori rispetto a quelle previste per attività di ricerca conto terzi, a condizione che su tali proventi non vi sia



alcuna ripartizione al personale della Struttura amministrativa.

#### **Art. 4**

##### **Modifiche alla ripartizione**

I contenuti delle tabelle di ripartizione del corrispettivo di cui all'art. 3, come definiti in fase di approvazione del contratto da parte del Consiglio dell'Unità Amministrativa, potranno essere modificati, per le voci di competenza, su proposta del responsabile del contratto nel corso dello svolgimento dell'attività per adeguarli a variazioni e/o esigenze non previste nella fase iniziale. Deve comunque rimanere assicurata la copertura dei costi di utilizzazione delle attrezzature in carico all'Unità Amministrativa, la copertura delle spese generali di Ateneo e delle imposte e il mantenimento degli importi destinati al Fondo Comune di Ateneo.

#### **Art. 5**

##### **Stipula del contratto**

1. I contratti devono essere approvati dall'Unità Amministrativa e sottoscritti dal Direttore della stessa e dal responsabile scientifico, secondo i requisiti e le forme previsti dall'art. 3.

2. Per le prestazioni in conto terzi in cui il Committente ha necessità di coinvolgere congiuntamente più partner e la fatturazione è in capo a UniFi, al fine di permettere di stornare ai partner le somme di loro competenza, deve essere formalmente stipulato, antecedentemente alla convenzione, un accordo di partenariato che regoli i diritti e gli obblighi dei vari partner. In questo caso, al corrispettivo fatturato dal Dipartimento al Committente, per la parte di corrispettivo che spetta al Partner non si applicherà il prelievo a favore dei fondi di Ateneo.

#### **Art. 6**

##### **Documentazione e Titolarità dei risultati**

1. Qualora previsto dal Contratto, al termine dello svolgimento dell'attività, il responsabile della commessa è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che è mantenuta agli atti da parte dell'Unità Amministrativa.

2. La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono regolati nel Contratto come da format predisposto dall'Amministrazione centrale. In caso di differenze solo formali, rispetto allo schema tipo, il responsabile della ricerca rilascia specifica auto-dichiarazione da portare in approvazione all'organo componente all'interno dell'Unità Amministrativa. In caso di differenze sostanziali, su richiesta del Direttore della struttura si esprimerà per un parere alla commissione competente. Nel caso il Dipartimento non ritenga opportuno adeguarsi al parere espresso dalla Commissione si esprimerà il Consiglio di Amministrazione.

3. Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente.

#### **Art. 7**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.



## Art. 8

### Anagrafe delle attività

1. È istituita presso l'Area dei Servizi alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico l'Anagrafe dei progetti di ricerca comprensiva delle attività del presente regolamento. La registrazione nell'Anagrafe è necessaria per l'approvazione della fattibilità della Convenzione.

L'Area, anche col supporto delle competenti Commissioni di Ateneo, monitora l'applicazione del presente regolamento, risponde a eventuali richieste di pareri su questioni pertinenti ed effettua analisi sugli andamenti e sui risultati delle attività nel medesimo disciplinate anche nell'ambito del protocollo di collaborazione con la Regione Toscana sul monitoraggio del conto terzi di ricerca regionale. Tali attività sono svolte garantendo il rispetto degli obblighi di riservatezza verso i committenti e la protezione della proprietà intellettuale.

## Art. 9

### Compensi al Personale

1. Sono aboliti i limiti previsti al comma 3° dell'art. 66 del DPR 382 dell'11/7/1980.

2. Qualora l'importo attribuito al singolo per effetto della ripartizione dell'attività svolta per conto terzi nell'anno solare superi il 70% della retribuzione lorda annua, il 25% della parte eccedente questa quota è destinata al Fondo per lo Sviluppo della Ricerca di Ateneo e al Fondo Comune di Ateneo nelle percentuali determinate dal Consiglio di Amministrazione.

## APPENDICE

Punti 2.2 e), g) della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C-323/01

e) <<**ricerca industriale**>>: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera g);

g) <<**sviluppo sperimentale**>>: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Firenze, 16/04/2018

**Il Rettore**  
*f.to* Prof. Luigi Dei